SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 novembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. **223**.

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4);

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e)*, sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-*ter*) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;»;

b) dopo la lettera h-*bis*), è inserita la seguente:

«h-*ter*) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

«*d)* "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

d-*bis*) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera *d)*;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel MVU»;

b) al comma 2, dopo le parole: «il SEVIF», sono aggiunte le seguenti: «, della BCE»;

c) al comma 3 dopo le parole: «del SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e del MVU»;

d) al comma 3, le parole: «esso svolge» sono sostituite dalle seguenti: «essi svolgono».

4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia)*. — 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-*septies*.

4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.»;

b) al comma 6 dopo le parole: «il SEVIF» sono aggiunte le seguenti: «e il MVU», e le parole: «dello Stato comunitario» sono soppresse.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata»;

b) al comma 2 le parole: «La Banca d'Italia nega l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

3-*ter*. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.»;

d) al comma 4-*bis*, le parole: «, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione» sono soppresse.

8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.»;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel

territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.», e, al terzo periodo, dopo le parole: «Stato comunitario» sono inserite le seguenti: «non partecipante al MVU»;

d) al comma 5 le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 01 e 3».

9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «succursali,» sono inserite le seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e».

10. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1».

11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «È soggetta ad autorizzazione preventiva»;

b) al comma 2, le parole: «La Banca d'Italia autorizza preventivamente» sono sostituite dalle seguenti: «Sono soggette ad autorizzazione preventiva»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.»;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata» e le parole: «. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di» sono sostituite dalle seguenti: «; la mancanza di un»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

5-*ter*. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*.».

12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.».

13. All'articolo 52-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.».

14. Al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 53-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia può inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati».

15. L'articolo 53-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 53-*ter (Misure macroprudenziali)*. — 1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.».

16. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14».

17. Al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 67-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia può inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati».

18. Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad un anno» e le parole: «o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse.

19. Al comma 3 dell'articolo 96-*quinquies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «all'attività bancaria» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1».

20. Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».

21. Al comma 4 dell'articolo 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,» sono soppresse.

22. Al comma 1 dell'articolo 114-*quinquies*.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».

23. Al comma 1 dell'articolo 114-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».

24. Dopo l'articolo 144-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 144-*septies (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU)*. — 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-*ter*, 144-*quinquies* e 144-*sexies*;

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

4. La Banca d'Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.».

25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni;».

2. Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Meccanismo di vigilanza unico)*. — 1. Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché ogni riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorità competente per la vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi è pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.

— Il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) è pubblicato nella G.U.U.E. 14 maggio 2014, n. L 141.

— Il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) è pubblicato nella G.U.U.E. 24 marzo 2016, n. L 78.

— La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è pubblicata nella G.U.U.E. 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Art. 4. *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento;

b) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. *(Definizioni)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

a-*bis*) "autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-*bis*) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

e-bis*) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;*

e-ter*) «Disposizioni del MVU» indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione*;

f);

g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;

g-*bis*) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-*ter*) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea;

h-*bis*) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h-ter*) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato comunitario la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU*;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m).».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo;

d) *«soggetto significativo»: i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;*

d-bis*) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera* d)*;*

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-*bis*) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-*bis*.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;

h-*ter*) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *m)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera *n)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

h-*quater*) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-*quinquies*);

h-*sexies*) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera *f)*, n. 4);

h-*septies*) "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;

h-*octies*) "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento;

h-*novies*) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. *(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU).* — 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF *,della BCE* e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF *e del MVU* e partecipa alle attività che *essi svolgono*, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-*bis*. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7. *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. *Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.*

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF *e il MVU*, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13. *(Albo)*. — *1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.*

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14. *(Autorizzazione all'attività bancaria)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. *L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata* quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-*bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. *L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,* quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-*bis*.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. *La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:*

a) *sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;*

b) *l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;*

c) *è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.*

3-ter. *La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80.*

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-*bis*. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.».

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15. *(Succursali)*. — *01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3*.

1. *Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto*.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. *Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione*. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario *non partecipante al MVU* e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi *dei commi 01 e 3* e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.".

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16. *(Libera prestazione di servizi)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al

mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali *secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e* nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.».

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.».

— Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 18. *(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. Le disposizioni *dell'art. 15, commi 01 e 1*, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.».

— Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19. *(Autorizzazioni)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. *È soggetta ad autorizzazione preventiva* l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. *Sono soggette ad autorizzazione preventiva* le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. *L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.*

4. (*soppresso*).

5. *L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata* quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25; l'idoneità, ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza*; la mancanza di un* fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

5-bis. *La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.*

5-ter. *Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.*

6.

7.

8. *La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.*

8-*bis*. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis *e 5-ter*.».

— Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52. *(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)*. In vigore dal 7 aprile 2010. — 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

2-*bis*. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

4-bis. *La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.*».

— Il testo dell'art. 52-*ter* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 52-*ter*. *(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'art. 52-*bis*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'art. 52-*bis*, commi 3 e 4.

4-bis. *La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.*».

— Il testo dell'art. 53-*bis* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 53-*bis*. *(Poteri di intervento)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) adottare per le materie indicate nell'art. 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, *possono inoltre essere fissati* limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.».

— Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 57. *(Fusioni e scissioni)*. In vigore dal 29 febbraio 2004. — 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione*; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14*. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.».

— Il testo dell'art. 67-*ter* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 67-*ter*. *(Poteri di intervento)*. — 1. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera *b)*;

d) impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, *possono inoltre essere fissati* limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.».

— Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 70. *(Provvedimento)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera *b)*, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.

3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'art. 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.

4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo *sino ad un anno*, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6.

7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.».

— Il testo dell'art. 96-*quinquies* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 96-*quinquies*. *(Liquidazione ordinaria)*. In vigore dal 6 agosto 2004. — 1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria *a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1*. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.».

— Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 110. *(Rinvio)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. *I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia*.

1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del

medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».

— Il testo dell'art. 113-*ter* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 113-*ter*. *(Revoca dell'autorizzazione e liquidazione)*. In vigore dal 16 novembre 2015. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-*bis*, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-*bis*, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'art. 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo.

3-*bis*. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

4. Agli intermediari finanziari si applicano l'art. 96-*quinquies* e l'art. 97.

5.

6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 113-*bis* o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'art. 113-*bis*, comma 1, o dei liquidatori.

6-*bis*. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-*quinquies* e 97.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'art. 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 114-*terdecies*.».

— Il testo dell'art. 114-*quinquies*.3 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quinquies*.3. *(Rinvio)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. *I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia*. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis* e 113-*ter*.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».

— Il testo dell'art. 114-*undecies* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*undecies*. *(Rinvio)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. *I provvedimenti previsti nell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.*

1-*bis*.Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di -pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3, lettere *c)* ed *e)*; il decreto di cui all'art. 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera *c)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*.Ai titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera *b)*; il decreto di cui all'art. 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera *b)*, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis* e 113-*ter*, ad eccezione del comma 7, 114-*quinquies*.2, commi 6-*bis* e 6-*ter*.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.".

— Il testo dell'art. 159 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 159. *(Regioni a statuto speciale)*. In vigore dal 27 giugno 2015. — 1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

4-bis. *Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. *(Principi fondamentali)*. — 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di banche a carattere regionale nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonchè dalle norme e dagli obblighi internazionali e nei limiti dei principi fondamentali individuati dal presente decreto.

2. Costituiscono principi fondamentali le disposizioni contenute nell'art. 159 del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, la legge regionale può, in particolare, disciplinare:

a) l'istituzione di un albo delle banche a carattere regionale;

b) *l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni*;

c) le modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti aziendali.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi del regolamento n. 1024/2013, si veda nelle note alle premesse.

16G00232

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. **224**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)*;

Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»);

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 13, contenente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-*bis*) sono inserite le seguenti:

«w-*bis*.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-*bis*.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.».

2. Dopo l'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*sexies (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs))*. — 1. La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera *a)*, per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera *b)*, per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *e)* dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *c)* dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *e)* dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *c)* dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte, nonché per quanto riguarda i rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime.

4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005,

n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.

5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera *c)* e all'articolo 4-*decies*, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.

Art. 4-*septies (Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)*. — 1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*:

a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;

b) vietare l'offerta;

c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-*bis*.

4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies* e sentita l'altra autorità, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse.

Art. 4-*octies (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014)*. — 1. L'articolo 8-*bis* si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.

2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformità alle disposizione attuative adottate dall'IVASS, sentita la Consob.

Art. 4-*novies (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)*. — 1. La Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:

a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;

b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative;

c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*.

2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-*ter*, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e all'IVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Art. 4-*decies (Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP)*. — 1. L'ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.

2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.».

3. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».

4. Dopo l'articolo 193-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-*quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)*. — 1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato totale annuo determinato in conformità all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.

2. La violazione degli obblighi di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative è punita con le sanzioni previste dal comma 1.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*.

4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».

5. All'articolo 194-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per le violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento *CE)* n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.

— La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa è pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9.

— La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.

— La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.

— La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») è pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2000, n. L 178.

— La direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 2002, n. L 271.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

«Art. 13 *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 1, comma 1, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo, 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;

b) designare, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all'art. 4 del regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

c) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera *b)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i princìpi indicati nella lettera *b)*, anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti d'investimento assicurativi;

d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;

e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera *b)*.».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

— Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2007, n. 253.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) «testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «IVASS»: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

d-*bis*) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «società di investimento a capitale variabile» (Sicav): l'OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i-*bis*) «società di investimento a capitale fisso» (Sicaf): l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

i-*ter*) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

j) «Fondo comune di investimento»: l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) «Organismo di investimento collettivo del risparmio» (OICR): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

k-*bis*) «OICR aperto»: l'OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;

k-*ter*) «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto;

l) «OICR italiani»: i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;

m) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani» (OICVM italiani): il Fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

m-*bis*) «Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE» (OICVM *UE)*: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-*ter*) «OICR alternativo italiano» (FIA italiano): il Fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;

m-*quater*) «FIA italiano riservato»: il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39;

m-*quinquies*) «OICR alternativi UE (FIA *UE)*»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;

m-*sexies*) «OICR alternativi non UE (FIA non *UE)*»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;

m-*septies*) «fondo europeo per il venture capital» (EuVECA): l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;

m-*octies*) «fondo europeo per l'imprenditoria sociale» (EuSEF); l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;

m-*novies*) «OICR feeder»: l'OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'OICR master;

m-*decies*) «OICR master»: l'OICR nel quale uno o più OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività

m-*undecies*) «investitori professionali»: i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*;

m-*duodecies*) «investitori al dettaglio»: gli investitori che non sono investitori professionali;

n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-*bis*) «società di gestione UE»: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;

p) «gestore di FIA UE» (GEFIA *UE)*: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

q) «gestore di FIA non UE» (GEFIA non *UE)*: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;

q-*bis*) «gestore»: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF;

q-*ter*) «depositario di OICR»: il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di depositario;

q-*quater*) «depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder»: il depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder ovvero, se l'OICR master o l'OICR feeder è unOICR UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;

q-*quinquies*) «quote e azioni di OICR»: le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;

r) «soggetti abilitati»: le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

r-*bis*) «Stato di origine della società di gestione armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;

r-*ter*) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito;

r-*quater*) «rating del credito»: un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'art. 3, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1060/2009;

r-*quinquies*) «agenzia di rating del credito»: una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere *b)* e *c)*; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) «emittenti quotati»: i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

w-*bis*) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

*w-*bis*.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

*w-*bis*.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art. 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

*w-*bis*.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

*w-*bis*.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

*w-*bis*.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

*w-*bis*.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;*

w-*ter*) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

w-*quater*) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine:

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-*bis*) e abbia comunicato tale scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-*bis*), della presente lettera;

4-*bis*) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;

w-*quater*.1) «PMI»: fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet;

w-*quinquies*) «controparti centrali»: i soggetti indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

w-*sexies*) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:

1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-*bis*.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari;

w-*septies*) «depositari centrali di titoli»: i soggetti indicati nell'art. 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.

1-*bis*. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-*ter*. Per «strumenti del mercato monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

2. Per «strumenti finanziari» si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera *f)* che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

i) contratti finanziari differenziali;

j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:

a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *g)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *j)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *d)*.

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. «roll-over»). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'art. 18, comma 5.

5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-*bis*) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-*bis*. Per «negoziazione per conto proprio» si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di market maker.

5-*ter*. Per «internalizzatore sistematico» si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

5-*quater*. Per «market maker» si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

5-*quinquies*. Per «gestione di portafogli» si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-*sexies*. Il servizio di cui al comma 5, lettera *e)*, comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-*septies*. Per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

5-*octies*. Per «gestione di sistemi multilaterali di negoziazione» si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

5-*novies*. Per «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere *e)* e *f)* del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2014.

5-*decies*. Per «start-up innovativa» si intende la società definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

5-*undecies*. Per «piccola e media impresa innovativa» o «PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

6. Per «servizi accessori» si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-*bis*) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

6-*bis*. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-*quater*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

*Note all'art. 4-*decies*:*

— Il testo dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 100 *(Casi di inapplicabilità)*. — 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;

e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;

f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:

1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1.

*3-*bis*. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.*».

— Il testo dell'art. 194-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 194-*septies (Dichiarazione pubblica)*. — 1. Per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-*bis*, 33, comma 4, 35-*decies*, 79-*bis*, 98-*ter*, commi 2 e 3, 115-*bis*, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-*quater*, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

1-*bis*. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.

*1-*ter*. Per le violazioni delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'art. 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art. 4-*septies*, comma 1, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, l'IVASS o la Consob, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'art. 4-*sexies*, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.*».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1286/2014, si veda nelle note alle premesse.

16G00234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2016.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del Direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 ottobre 2016, n. 196, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 novembre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 74.180 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 novembre 2016 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 31 maggio 2017, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 novembre 2016. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2017.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo

di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 novembre 2016.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A08327

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2016.

Presentazione di proposte progettuali di ricerca «Social Impact Finance - Una Rete per la Ricerca». (Decreto n. 2135).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98, il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Considerata la costituzione del G8 TaskForce sui *Social impact investments* (SII) lanciata dal Gabinetto britannico durante il Forum G8 tenutosi a Londra il 6 giugno 2013 e dedicato al tema degli investimenti sociali;

Vista la legge Delega 6 giugno 2016, n. 106 di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale del luglio 2014;

Visto il Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 che assegna all'obiettivo del rilancio del capitale umano specifici strumenti di sostegno, tra i quali la definizione e attuazione di un sistema per la valutazione di progetti individuali e la promozione dell'eccellenza degli addetti alla ricerca;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 23 marzo 2011, come pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195/2011, recante l'approvazione del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, nel quale vengono analizzate e descritte ragioni, strutture, operatività e rilevanza dei cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell'economia basata sul sapere;

Vista la delibera CIPE n. 37/2015, registrata alla Corte dei conti in data 22 maggio 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 giugno 2015 n. 128, recante l'assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento (per un totale pari a 1 milione di euro) del progetto «Social impact finance - una rete per la ricerca» e concernente la selezione, mediante gara a procedura aperta, di un progetto di ricerca per sviluppare modelli di innovazione finanziaria in risposta ai bisogni sociali garantendo monitoraggio e accompagnamento;

Visto il Programma nazionale della ricerca 2015/2020 approvato dal CIPE con la delibera n. 2 del 1° maggio 2016, che promuove l'innovazione sociale come strumento di raccordo tra scienza e società;

Visti i DD.MM. n. 593 del 26 luglio 2016, recante disposizioni procedurali per gli interventi a sostegno della ricerca industriale, e n. 594 del 26 luglio 2016, recante disposizioni procedurali per gli interventi a sostegno della ricerca fondamentale;

Considerato che l'intrecciarsi dell'emergere di nuovi bisogni, sempre più complessi, e di nuove categorie di soggetti svantaggiati, insieme ai crescenti vincoli di spesa del bilancio pubblico obbliga, e allo stesso tempo crea l'opportunità, di sperimentare nuovi approcci e nuovi modelli nella progettazione e fornitura dei servizi sociali;

Tenuto conto che i benefici associati all'innovazione e alle nuove tecnologie possono tradursi in una aumentata capacità di risposta a bisogni sociali emergenti se accompagnati da processi di innovazione sociale, interpretata dalla vasta ed eterogenea tipologia di attori che compongono l'ecosistema dell'innovazione sociale in Italia;

Considerato che l'accessibilità di una nuova frontiera di opportunità tecnologiche (geograficamente diffuse e perciò più facilmente raggiungibili) legata alla rivoluzione digitale, ma più in generale all'ampia disponibilità di tecnologie, spesso in forma di *commodity*, per la soluzione di problemi sociali emergenti, è destinata a trasformare radicalmente natura e modelli di intervento dell'impresa sociale;

Tenuto conto che l'impatto delle nuove tecnologie si manifesta da un lato nella maggiore disponibilità di soluzioni a problemi sociali - attingendo alle nuove tecnologie per l'assistenza, la cura, l'educazione, l'inclusione e i trasporti - e dall'altro nella stessa capacità di rilevazione di nuovi bisogni, ad esempio attraverso i *big data*;

Considerato che dall'intersezione di modelli di intervento e di impresa ben consolidati nell'alveo della cooperazione sociale ed in generale dell'imprenditorialità sociale e la nuova disponibilità su ampia scala di tecnologie innovative è presumibile che nasca quindi una nuova domanda di investimenti in conoscenza e tecnologia, potenzialmente in grado di coniugare comunità locali con innovatori globali, trasformare la natura *labour-intensive* dell'impresa sociale e forse anche la natura stessa dei modelli di impresa;

Considerato che la disponibilità di nuove tecnologie e il correlato bisogno di dotare l'impresa sociale delle competenze necessarie restituisce attualità al classico dibattito sulla necessità o non necessità della crescita dell'impresa sociale, attribuendo alla nozione di scalabilità un significato non meramente legato all'aumento dei volumi di attività e di lavoro utilizzato ma all'intensità di innovazione, competenze ed impatto sociale, e che questa trasformazione, guidata da una nuova frontiera di opportunità tecnologiche, apre spazi di crescita per una imprenditorialità sociale rinnovata, *knowledge-* e *technology-intensive*;

Tenuto conto che gli strumenti che hanno attirato le maggiori attenzioni e che hanno avuto la più rapida diffusione, tra quelli in grado di assistere e sostenere un processo di innovazione sociale, sono stati i *social impact bonds*, ma che alcune recenti esperienze ne hanno evidenziato criticità che suggeriscono, soprattutto nel contesto italiano, la necessità di sviluppare la conoscenza necessaria all'elaborazione di ipotesi di più generali ed alternativi schemi di *Payment by results* (PbR), più confacenti alla realtà nazionale;

Considerato che la Social impact finance ha destato a livello nazionale l'interesse delle istituzioni, degli operatori sociali e finanziari nel corso del 2014 a seguito di un movimento globale che ha portato gli investimenti ad impatto sociale al centro del recente dibattito scientifico, e che, in questo senso, di particolare rilievo, è l'esperienza dell'Advisory Board Italiano della Social Impact Investment Taskforce che è stata costituita durante la Presidenza Britannica del G8, su impulso del primo Ministro David Cameron nel giugno 2013, con la partecipazione di tutti i Paesi membri del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, con l'aggiunta di Unione Europea e Australia e con l'esclusione della Russia;

Ritenuto di poter procedere alla pubblicazione di un avviso per la attivazione di quanto prevista nella citata delibera CIPE n. 37/2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Attraverso il presente avviso, il MIUR intende contribuire a dare una risposta alla necessità di sviluppare la conoscenza necessaria perché sia possibile strutturare l'ecosistema italiano della Social impact finance al servizio della crescita dell'impresa sociale.

2. In particolare il MIUR intende, con procedura aperta, affidare uno o più progetti di studio e ricerca per sviluppare sia i modelli di innovazione finanziaria in risposta ai bisogni sociali, sia la base di conoscenza empirica ed i dati necessari alla sperimentazione di modelli finanziari innovativi. La ricerca dovrà sviluppare nel suo complesso un'analisi sugli approcci e sui modelli d'innovazione negli investimenti sociali, al fine di modernizzare le politiche e i servizi sociali, costituendo al contempo una base informativa adeguata, nei principali campi di intervento delle politiche per il sociale, agli esercizi di misurazione di impatto che costituiscono il sottostante fondamentale degli strumenti di *impact investment*.

3. È incoraggiata la presentazione di proposte che tengano in conto della centralità della sperimentazione di modelli e metriche di misurazione d'impatto per lo sviluppo della *impact finance*, che adottino metodi comparativi e multidisciplinari di ricerca e che facciano riferimento a esperienze europee ed internazionali.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. I soggetti ammissibili a presentare le proposte progettuali sono le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

2. Ciascuna proposta deve essere presentata congiuntamente dai soggetti di cui al precedente comma 1 in un numero minimo di 3 e massimo di 5.

Art. 3.

Obiettivi e risultati attesi delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali contribuiranno a creare la base di conoscenza necessaria allo sviluppo del settore della Finanza a impatto sociale in Italia concentrandosi su due fondamentali tipologie di attività:

a) creare una base di evidenze empiriche tramite la raccolta e sistematizzazione di dati quantitativi e qualitativi sui casi di successo esistenti e sulle potenzialità del settore in termini di domanda e offerta;

b) sviluppare prototipi sperimentali di modelli e strumenti di Finanza ad impatto sociale.

2. In particolare, le suddette attività si possono declinare in alcuni principali ambiti:

a) rafforzamento della domanda;

b) ingegnerizzazione di strumenti e veicoli d'investimento;

c) miglioramento dell'efficacia ed efficienza della spesa pubblica;

d) misurazione dell'impatto sociale.

3. Con riferimento agli ambiti di cui al precedente comma 2, le proposte progettuali debbono privilegiare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) definizione delle competenze necessarie per la gestione di strumenti finanziari complessi possedute delle organizzazioni che operano nel sociale;

b) valutazione del grado di propensione delle organizzazioni che operano nel sociale all'utilizzo di strumenti finanziari complessi;

c) identificazione della domanda di capitali connessa al potenziale della gestione dei beni comuni;

d) studi di fattibilità per specifici strumenti di Finanza a impatto sociale, con una particolare attenzione a meccanismi di *Payment by results*;

e) valutazione dell'ecosistema legislativo e amministrativo italiano al fine di evidenziare ostacoli allo sviluppo del settore della Finanza a impatto sociale, con una particolare attenzione ai requisiti per l'implementazione di strumenti *Payment by results*;

f) valutazione dell'attuale offerta di capitali che presenta una specifica attenzione per le organizzazioni che operano nel sociale;

g) studi comparativi di esperienze internazionali di Finanza a impatto sociale, con una particolare attenzione agli impatti economici, sociali e sulle politiche pubbliche degli strumenti impiegati;

h) valutazione del grado di propensione e degli ostacoli all'impiego di strumenti di misurazione di impatto sociale nella pubblica amministrazione, propedeutico alla modellazione di meccanismi *Payment by results*;

i) creazione di un data base d'informazione sulla misurazione dell'impatto sociale, con una particolare attenzione alla raccolta e sistematizzazione di metriche esistenti, lo sviluppo di nuovi indicatori e la definizioni di *proxy* standardizzate;

j) sviluppo di approcci alla misurazione replicabili e personalizzabili da soggetti pubblici e privati;

k) studi verticali sulla misurazione dell'impatto sociale in uno specifico settore.

4. Le proposte progettuali devono prevedere attività di durata massima triennale.

Art. 4.

Determinazione del valore delle proposte progettuali e ammissibilità dei costi

1. Le proposte progettuali devono avere un costo complessivo non inferiore a 350 mila euro e non superiore a 495 mila euro a carico del finanziamento di cui al successivo art. 6 comma 1.

2. I costi ammissibili comprendono:

a. le spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di studio e ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione

vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di studio e ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. i costi della ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d. le spese generali supplementari (costi indiretti) derivanti dal progetto di studio e ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera *a)*;

e. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di studio e ricerca.

Art. 5.

Modalità e criteri per la valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali è affidata ad un *panel* di esperti nominati dal MIUR e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm. ii., nell'ambito dell'apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea, secondo i criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in assenza di conflitti di interesse, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2016, secondo i seguenti criteri:

a) qualità dei proponenti la proposta, sia singolarmente sia come raggruppamento, in termini di competenze ed esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca (max 20 punti); in ragione della volontà di creare una rete ampia e diffusa di ricerca sul tema, a carattere nazionale, costituisce fattore premiale nella valutazione l'ampiezza della rete di ricerca, l'eterogeneità nella composizione e l'articolazione sull'intero territorio nazionale;

b) qualità tecnico-scientifica della proposta, in termini di coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi previsti dal presente avviso, di contributo della proposta alla crescita delle conoscenze nella materia, di adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, fattibilità sia tecnica sia finanziaria con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti (max 20 punti);

c) rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore della finanza di impatto sociale (max 20 punti).

2. Le proposte saranno giudicate ammissibili alle agevolazioni nell'ordine della graduatoria, fino a un massimo di due e per complessivi 990.000 €, purché abbiano conseguito almeno un punteggio complessivo di 45 punti sui 60 conseguibili, comprensivo di almeno 15 punti per ciascuno dei criteri di cui al precedente comma. Eventuali residue disponibilità non assegnate saranno accantonate per essere destinate ad ulteriori implementazioni delle finalità del presente avviso ed attribuite ai progetti ammessi al finanziamento, in ragione dello stato di avanzamento e dei risultati intermedi raggiunti.

Art. 6.

Risorse finanziare e forme e modalità di agevolazione

1. Ai sensi della delibera CIPE n. 37/2015, a copertura del presente avviso sono utilizzate risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) pari a 1 milione di euro.

2. Una quota del contributo di cui al comma precedente, pari alla misura massima dell'uno per cento, è destinata alla copertura delle spese per le attività di verifica scientifica e amministrativa di cui al precedente art. 5.

3. Le proposte progettuali approvate ai sensi del precedente art. 5 del presente avviso, saranno agevolate con risorse a valere sul FISR nella misura del 100 per cento dei costi ritenuti congrui dalla Commissione di esperti e fino a un massimo di 990 mila euro.

4. L'approvazione della graduatoria avverrà mediante apposito decreto nel quale saranno altresì specificate le regole di gestione, controllo, valutazione ed erogazione delle risorse spettanti a ciascuna proposta progettuale.

5. Entro 45 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma 4, il MIUR riconosce e eroga una anticipazione pari al 90 per cento del contributo riconosciuto.

6. L'erogazione del saldo, nella misura della residua quota del 10 per cento minore importo spettante, in base alle risultanze delle verifiche finali, sarà effettuata al termine del progetto alla consegna del rapporto finale e del modello elaborato quale output del progetto realizzato.

Art. 7.

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali debbono essere presentate esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), a partire dal 3 novembre 2016, ed entro e non oltre le ore 12,00 del 2 dicembre 2016, sulla base della modulistica presente sul sito.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.

4. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il dott. Fabrizio Cobis.

2. Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it

Roma, 12 ottobre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4105

16A08271

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2016.

Differimento del termine stabilito dal decreto 11 maggio 2016 per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico, ai sensi della sottomisura 17.1.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ
DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2302, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea ed è supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. provv. n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20 novembre 2015 e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale, ai sensi dell'art. 65 del

regolamento (UE) n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e AGEA quale Organismo pagatore;

Vista in particolare la sottomisura 17.1 del PSRN riguardante l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto l'avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015 e ss.mm e ii., pubblicato attraverso il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle Manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1;

Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2016, reg provv. n. 1406, con il quale, ai sensi del predetto art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - del PSRN;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 10875 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto bando, - presentazione delle domande di sostegno - terzo capoverso, dove è stabilito che «Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro 90 giorni di calendario dalla stessa ovvero entro 90 giorni dalla data di presentazione del PAI qualora quest'ultima sia successiva alla pubblicazione del presente avviso. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso la domanda di sostegno deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016.»;

Esaminata la richiesta del 12 ottobre 2016 presentata da Agea Organismo pagatore - Sviluppo rurale di differire il termine da 90 a 110 giorni dalla pubblicazione del bando sopracitato per la presentazione della domanda di sostegno per le colture vegetali – Campagna assicurativa 2015;

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate da Agea che non consentono il rispetto del termine, con particolare riguardo a quelle tecnico-operative di interscambio dati tra i fascicoli trasmessi dagli Organismi pagatori regionali (OPR) al fascicolo aziendale di coordinamento, nonché del fatto che alcuni Organismi pagatori regionali, che hanno adottato modalità di identificazione e riconoscimento del dichiarante alternative alla presentazione del documento di identità e che Agea ha dovuto realizzare una *utility* specifica per consentire l'acquisizione degli estremi del documento e sanare tale carenza; peraltro tali informazioni sono richieste dal decreto ministeriale «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020» e sono indispensabili per la presentazione della domanda di sostegno così come previsto dal bando 2015;

Considerato che un breve differimento dei termini di presentazione delle domande di sostegno non compromette la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dalla sottomisura 17.1 sia in termini di risultati sia in termini di spesa e che non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

Ritenuto necessario sulla base delle difficoltà rappresentate, accogliere la richiesta presentata da Agea Organismo pagatore - Sviluppo rurale - e differire la presentazione della domande di sostegno di 20 giorni rispetto al termine stabilito;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno assicurazioni colture vegetali anno 2015 PSRN 2014 - 2020 sottomisura 17.1

Il terzo capoverso dell'art. 9 dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 colture vegetali anno 2015 è sostituito dal seguente: Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro 110 giorni di calendario dalla stessa ovvero entro 110 giorni dalla data di presentazione del PAI qualora quest'ultima sia successiva alla pubblicazione del presente avviso. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso la domanda di sostegno deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet del Mipaaf e della Rete rurale nazionale.

Roma, 13 ottobre 2016

Il direttore generale dello sviluppo rurale in qualità di Autorità di gestione
GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2648

16A08264

DECRETO 2 novembre 2016.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto, in particolare, l'art. 52 della legge n. 234 del 2012, relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo;

Considerata l'esigenza di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria, anche attraverso l'utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l'adozione di buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera;

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per il perseguimento delle seguenti finalità:

sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;

valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;

migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;

favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Alle imprese agricole che abbiano sottoscritto, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, Contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro oggetto del contratto.

2. L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

3. L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro, è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

5. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore stesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «de minimis» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2752

16A08265

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 17 novembre 2016.

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. (Ordinanza n. 4).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, lettera *d)*, 3, 5, 6, 8 e 33;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio - abitativo nonché a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilità compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Dicomac ed ha compilato schede AeDES, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati dalla lettera A alla lettera F;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che pertanto si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell'agibilità;

Considerato altresì che, per gli ulteriori danni causati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, tenuto conto delle difficoltà di ottenere celermente la predisposizione di nuove schede AeDES ovvero l'aggiornamento di quelle precedentemente compilate, nonché dell'ampliamento del novero dei comuni interessati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, è stata prevista dall'art. 9 del medesimo decreto l'effettuazione di procedure speditive da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, che ha disciplinato un'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato da compiersi utilizzando una scheda FAST (Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto), con l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell'immediato;

Ritenuto quindi di dover individuare, quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o per la ripresa delle attività economiche danneggiate, la immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione;

Ritenuto che gli interventi di «riparazione o intervento locale» così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione, e che conseguentemente il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare le modalità di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilità degli edifici che hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale, salve le successive richieste di contributi da presentare secondo la disciplina di dettaglio che sarà dettata con ulteriore ordinanza;

Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili anche perché coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate;

Sentito il Ministero dell'interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potrà essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

Sentita nelle sedute del 26 ottobre e del 14 novembre 2016 la cabina di coordinamento della ricostruzione;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall'autorità competente.

2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite con successiva ordinanza.

3. Agli effetti della presente ordinanza:

a) per «edificio» si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;

b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

c) per «attività produttive» si intendono quelle definite all'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

d) per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza;

e) per «riparazione con rafforzamento locale» si intendono gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008.

4. La comunicazione di cui all'art. 2 può essere presentata purché all'interno di un edificio sia presente almeno una unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non

utilizzabilità come specificato al comma 1. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede all'ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell'edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all'edificio un'unica classificazione.

Art. 2.

Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori

1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.

2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastali;

b) la superficie complessiva;

c) la destinazione d'uso;

d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;

e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;

f) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato.

3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati:

a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;

b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:

risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo di residenza dell'operatore od ove l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione.

5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge e in particolare dell'art. 8:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

i. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008;

iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali;

v. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, fino all'approvazione di questo, del vigente elenco regionale dei prezzi e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;

vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;

d) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

e) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 4;

f) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi a iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

g) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

6. Qualora il richiedente, in relazione a edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia registrato un esito indicato come E, attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma 4, lettera *a)*, un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, l'ufficio speciale per la ricostruzione, all'esito delle verifiche di propria competenza, trasmette la relativa documentazione al comune per l'eventuale adozione di nuova ordinanza, da cui risulti la corretta classificazione e che abiliti l'avvio degli interventi di cui alla presente ordinanza.

7. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.

Avvio dei lavori

1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all'art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio.

2. I lavori oggetto dell'immediata riparazione devono comunque essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, nonché dei contenuti generali della vigente pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.

3. I soggetti interessati dovranno allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto-legge, resta fermo il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai comuni ed alle strutture competenti in materia sismica dagli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle vigenti leggi regionali.

Art. 4.

Documentazione integrativa e domanda di contributo

1. Nel termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l'ufficio che ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 2 la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito del progetto strutturale o per l'autorizzazione sismica. L'ufficio speciale informa del detto deposito il comune territorialmente competente.

2. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i lavori eseguiti sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2 è presentata nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del medesimo decreto-legge.

Art. 5.

Conclusione dei lavori

1. I lavori di cui all'art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di due mesi.

2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi del comma 1, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.

Art. 6.

Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all'art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i..

Roma, 17 novembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 3024

ALLEGATO *1*

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE

Danno lieve per edifici in muratura.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;

lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;

evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;

presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull'altezza di un piano o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

Danno lieve per edifici in cemento armato.

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite:

lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione ≥ 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;

presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;

perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;

lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;

lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;

evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;

lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

Danno lieve per edifici a struttura mista.

Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente produttiva.

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.

16A08275

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016.

Regolamento concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni di cui agli articoli 45-*bis*, comma 2, 45-*quinquies*, comma 2, e 45-*septies*, commi 2 e 3, lettera *b)*, 191, comma 1, lettera *b)* numero 2) e lettera *s)*, 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 31).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 45-*bis*, comma 2, 45-*quinquies*, comma 2, 45-*septies*, commi 2 e 3, lettera *b)*, 191, comma 1, lettera *b)*, numero 2) e lettera *s)* e 216-*ter*, comma 1;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli da 119 a 135, 209 e 214;

Viste le linee guida EIOPA in materia di applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-*bis*, comma 2, 45-*quinquies*, comma 2, 45-*septies*, commi 2 e 3, lettera *b)*, e 191, comma 1, lettera *b)*, numero 2) e lettera *s)*, 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;

b) «Codice»: il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

c) «perdita lorda»:

i. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che non dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione;

ii. quando l'attenuazione del rischio viene applicata ad un sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione danni che dipende dall'aggregazione di sottomoduli situati ad un livello gerarchico inferiore, la perdita istantanea calcolata secondo le disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati che disciplinano il sottomodulo in questione utilizzando, come input, i risultati di ogni pertinente sottomodulo di rischio da cui il sottomodulo in questione dipende al netto della eventuale attenuazione del rischio applicata;

d) «evento catastrofale cumulativo»: un evento catastrofale che interessa un insieme di polizze, i cui effetti su singole polizze non possono essere facilmente identificati;

e) «evento catastrofale singolo»: un evento catastrofale che interessa una singola polizza o polizze che possono essere specificatamente identificate;

f) «evento catastrofale lordo»: evento catastrofale associato alla perdita lorda dopo la disaggregazione e determinato ad un livello di granularità appropriato per l'applicazione del programma di riassicurazione passiva;

g) «sottomodulo principale»: sottomodulo di rischio del SCRnlCAT di cui all'art. 119, comma 1 degli atti delegati;

h) «sottomodulo secondario»: sottomodulo di rischio di cui agli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 degli atti delegati, da cui i sottomoduli principali del SCRnlCAT dipendono;

i) «premio di reintegro»: premio riassicurativo pagabile all'impresa che esercita la riassicurazione attiva per la ricostituzione della copertura riassicurativa, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;

l) «costo di reintegro»: costo a carico dell'impresa necessario per la ricostituzione della copertura riassicurativa passiva, i cui criteri di determinazione sono previsti contrattualmente;

m) «clash cover»: copertura riassicurativa sull'«Eccesso di perdita o di sinistro» (Excess of loss) riguardante due o più rischi a fronte di perdite generate da un medesimo evento catastrofale;

n) «evento catastrofale 1 su 200 anni»: evento catastrofale corrispondente al valore a rischio (VaR) con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque per cento (99,5%) su un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 45-*sexies*, comma 4 del Codice;

o) «componente»: un'unità di calcolo indipendente per cui, a livello di sottomodulo principale o a livelli di granularità inferiori, è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità;

p) SCRnlCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'art. 119 degli atti delegati;

q) SCRnatCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe naturale di cui all'art. 120 degli atti delegati;

r) SCRnpproperty: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe della riassicurazione non proporzionale danni ai beni di cui all'art. 127 degli atti delegati;

s) SCRmmCAT: requisito patrimoniale per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane di cui all'art. 128 degli atti delegati;

t) SCRCATother: requisito patrimoniale per il rischio di altre catastrofi per l'assicurazione non vita di cui all'art. 135 degli atti delegati;

u) SCRwindstorm: requisito patrimoniale per il rischio di tempesta di cui all'art. 121 degli atti delegati;

v) SCRearthquake: requisito patrimoniale per il rischio di terremoto di cui all'art. 122 degli atti delegati;

z) SCRflood: requisito patrimoniale per il rischio di alluvione di cui all'art. 123 degli atti delegati;

aa) SCRhail: requisito patrimoniale per il rischio di grandine di cui all'art. 124 degli atti delegati;

bb) SCRsubsidience: requisito patrimoniale per il rischio di cedimento di cui all'art. 125 degli atti delegati;

cc) SCRmotor: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di cui all'art. 129 degli atti delegati;

dd) SCRmarine: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi di cui all'art. 130 degli atti delegati;

ee) SCRaviation: requisito patrimoniale per il rischio di sinistri aeronautici di cui all'art. 131 degli atti delegati;

ff) SCRfire: requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'art. 132 degli atti delegati;

gg) SCRliability: requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile di cui all'art. 133 degli atti delegati;

hh) SCRcredit: requisito patrimoniale per il rischio di credito e di cauzione di cui all'art. 134 degli atti delegati;

ii) SCRdefault: il requisito patrimoniale per il rischio di grave inadempimento di cui all'art. 134 degli atti delegati;

ll) SCRrecession è il requisito patrimoniale per il rischio di recessione di cui all'art. 134 degli atti delegati;

mm) «effetto di diversificazione»: per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnlCAT, la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità che si genera a seguito dell'applicazione del meccanismo di aggregazione delle singole componenti di calcolo, come stabilito dagli atti delegati;

nn) «trasferimento parziale di rischio»: collocamento, presso controparti terze, di una parte del rischio concordato con l'intermediario riassicurativo;

oo) «ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

Art. 4.

Valutazione della riassicurazione passiva nel calcolo del SCRnlCAT

1. Per ciascun sottomodulo, principale o secondario, del SCRnlCAT che determina il calcolo di una perdita catastrofale lorda, l'impresa, in modo sequenziale:

a) individua l'evento catastrofale che origina la corrispondente perdita lorda in base ai criteri di cui al titolo II del presente regolamento;

b) disaggrega la perdita lorda di cui alla lettera *a)* per componenti sulla base dei metodi di cui al titolo III del presente regolamento;

c) applica le coperture riassicurative e determina le perdite nette sulla base dei criteri di cui al titolo IV del presente regolamento;

d) riaggrega, le perdite nette di cui alla lettera *c)* sulla base dei criteri di cui al titolo V del presente regolamento;

e) determina il rispettivo requisito di capitale al netto della riassicurazione.

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI CATASTROFALI

Art. 5.

Livello di dettaglio richiesto per l'individuazione degli eventi catastrofali

1. In ottemperanza agli articoli da 119 a 135 degli atti delegati, l'impresa individua appropriati «eventi catastrofali 1 su 200 anni» con un livello di dettaglio sufficiente per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 6.

Specificazione di eventi catastrofali singoli o di eventi catastrofali cumulativi

1. L'impresa classifica le perdite del SCRnlCAT, definite a livello di sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore, come perdite generate da eventi catastrofali cumulativi oppure come perdite generate da eventi catastrofali singoli.

2. Nel caso di perdite generate da eventi catastrofali singoli l'impresa specifica se i suddetti eventi incidono su polizze specifiche conosciute o meno.

3. L'impresa classifica l'evento catastrofale di cui al comma 1 come:

a) evento catastrofale cumulativo, per il calcolo di SCRwindstorm, SCRearthquake, SCRflood, SCRhail e SCRsubsidience;

b) evento catastrofale singolo che incide su una singola polizza, per il calcolo di SCRmotor;

c) evento catastrofale singolo che incide su specifiche polizze conosciute per il calcolo di SCRliability, SCRmarine, SCRaviation e SCRfire.

4. Per il calcolo di SCRcredit l'impresa classifica la perdita ai sensi degli articoli 16 e 17.

5. Per il calcolo di SCRnpproperty l'impresa classifica la perdita ai sensi dall'art. 14.

Art. 7.

Individuazione degli eventi catastrofali del SCRnatCAT per le regioni dello Spazio economico europeo (SEE)

1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni dello SEE, l'impresa considera eventi singoli o doppi che interessano una o più regioni in conformità alle relative disposizioni tecniche contenute negli articoli degli atti delegati, e non assume a priori che in ogni regione possano verificarsi eventi multipli.

Art. 8.

Individuazione degli eventi catastrofali del SCRNatCAT per le regioni esterne allo SEE

1. Nel caso di perdite lorde del SCRnatCAT imputabili a regioni esterne allo SEE per le quali non è definito il numero dei rispettivi eventi catastrofali cumulativi, l'impresa applica un approccio coerente con quello di cui all'art. 7.

Art. 9.

Selezione dell'evento catastrofale rilevante

1. Quando può essere specificato un numero di «eventi catastrofali 1 su 200 anni», l'impresa individua gli eventi in coerenza con il proprio profilo di rischio e seleziona l'evento che genera la perdita catastrofale massima dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.

Art. 10.

Entità dei sinistri nel calcolo del SCRliability

1. L'impresa determina l'entità dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita dei fondi propri di base per il calcolo del SCRliability tenendo conto di quanto previsto dall'orientamento 7, paragrafi 1.15 e 1.16 delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

2. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

TITOLO III

DISAGGREGAZIONE DELLA PERDITA LORDA

Art. 11.

Metodi per la disaggregazione della perdita lorda per singole componenti

1. Quando in corrispondenza di un sottomodulo principale o ad un livello di granularità inferiore del SCRnlCAT non è possibile identificare l'impatto di un evento catastrofale su singole polizze in modo tale che le coperture riassicurative passive possano essere applicate, l'impresa disaggrega la perdita lorda per singole componenti.

2. Per operare la disaggregazione di cui al comma 1, l'impresa, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, utilizza uno dei metodi specificati di seguito:

a) metodo «max»: l'impresa assegna la perdita lorda alla componente che contribuisce in misura principale alla sua determinazione, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione;

b) metodo della «ripartizione»: l'impresa ripartisce la perdita lorda nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo fornito nella determinazione della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione. In alternativa, l'impresa ripartisce la perdita lorda in modo analogo a quanto previsto dall'art. 37, comma 3 degli atti delegati;

c) metodo della «fusione»: l'impresa applica entrambi i metodi di cui alle lettere *a)* e *b)* e seleziona il metodo che genera il massimo requisito patrimoniale netto.

Art. 12.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE

1. Per disaggregare le perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni dello SEE, l'impresa utilizza il metodo della «fusione» di cui all'art. 11 per il SCRwindstorm e il SCRflood ed il metodo «max» di cui all'art. 11 per il SCRearthquake e il SCRhail.

2. Per disaggregare le perdite lorde di cui al comma 1 per unità di attività (*business unit*), imprese o aree di attività, l'impresa utilizza il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11.

3. Se i metodi di cui ai commi 1 e 2 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 13.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRnatCAT per le regioni esterne allo SEE

1. Nel calcolo del SCRnatCAT l'impresa applica metodi coerenti con quelli applicati per disaggregare le perdite lorde per le regioni dello SEE di cui all'art. 12 per disaggregare le perdite lorde per le regioni esterne allo SEE.

2. Se i metodi di cui al comma 1 non sono adeguati al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 14.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRnpproperty in relazione a catastrofi naturali

1. Nel calcolo di SCRnpproperty, l'impresa applica il metodo «max» di cui all'art. 11 per assegnare la perdita lorda ad una regione.

2. Una volta attuata l'assegnazione di cui al comma 1, l'impresa stima l'esposizione al rischio maggiore nell'ambito della regione di cui al comma 1 e il numero di eventi catastrofali da applicare ai contratti sottostanti, come nel caso di eventi catastrofali cumulativi.

3. Se sono identificati due eventi catastrofali cumulativi, l'impresa assume che entrambi gli eventi si verifichino all'interno della stessa regione.

4. Se l'approccio di cui ai commi 1, 2 e 3 non è adeguato al proprio profilo di rischio, l'impresa applica uno degli altri metodi di cui all'art. 11 fornendo adeguata motivazione all'IVASS.

Art. 15.

Disaggregazione delle perdite lorde del SCRmmCAT: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendi e responsabilità civile

1. L'impresa disaggrega le perdite lorde del SCRmmCAT conformemente ai commi da 2 a 5.

2. Per il calcolo di SCRliability, l'impresa individua le polizze specifiche interessate dall'evento catastrofale lordo a norma dei criteri previsti dal titolo VIII.

3. Per il calcolo di SCRmarine, SCRaviation e SCRfire, l'impresa individua le polizze interessate e conseguentemente quali coperture riassicurative applicare ai sinistri, tenuto anche conto delle coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (*Excess of loss*).

4. Per il calcolo di SCRmotor, l'impresa ipotizza che la perdita lorda derivi da un evento catastrofale singolo.

5. Ai fini del comma 4, l'impresa ipotizza che la perdita lorda si sia verificata nella regione o nell'unità di attività (*business unit*) che genera il massimo contributo al calcolo della perdita stessa, senza tenere conto dell'effetto di diversificazione, o in entrambe.

6. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare che l'acquisizione di coperture riassicurative non è influenzata in modo significativo dalle valutazioni di rischio richieste dal presente articolo.

Art. 16.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di grave inadempimento

1. Per il calcolo di SCRdefault, l'impresa, nel determinare le due massime esposizioni creditizie di cui all'art. 134 degli atti delegati, considera cumulativamente le esposizioni verso entità appartenenti ad un medesimo gruppo.

Art. 17.

Disaggregazione della perdita lorda del SCRcredit: rischio di recessione

1. Nell'ambito del calcolo di SCRrecession, per disaggregare la perdita lorda per territori, settori, tipologie di prodotto o, più in generale, per il rispettivo ambito di applicabilità della copertura riassicurativa, l'impresa assegna la perdita lorda in maniera proporzionale al volume dei premi lordi.

2. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, l'impresa, ai fini del comma 1, considera uno scenario di recessione dato dal verificarsi di più eventi collegati e pertanto individua un evento catastrofale cumulativo rilevante.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA RIASSICURAZIONE PASSIVA

Art. 18.

Trattamento di tipologie di contratti di riassicurazione non contemplate dal regolamento

1. L'impresa applica le disposizioni di cui al presente titolo anche ai contratti di riassicurazione o alle caratteristiche contrattuali che non sono esplicitamente rilevate nel presente regolamento.

Art. 19.

Applicabilità delle coperture riassicurative passive

1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa applica le coperture riassicurative passive nel rispetto degli articoli da 209 a 214 degli atti delegati.

2. L'impresa applica ciascuna copertura riassicurativa di cui al comma 1 ad uno dei seguenti livelli di calcolo del SCRnlCAT:

a) una o più zone di rischio di una singola regione, all'interno di un sottomodulo secondario;

b) una o più regioni, appartenenti o meno allo SEE, all'interno di un sottomodulo principale;

c) uno o più sottomoduli secondari all'interno di un sottomodulo principale;

d) uno o più sottomoduli principali.

3. L'impresa può applicare anche coperture specifiche per aree di attività o per unità di attività (*business unit*).

4. Se una copertura riassicurativa riguarda altri rischi non evidenziati dai sottomoduli principali e secondari del SCRnlCAT, l'impresa considera comunque tali rischi nella valutazione dell'attenuazione del rischio del SCRnlCAT.

5. Nell'applicazione delle coperture riassicurative ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'impresa:

a) garantisce l'assenza di doppi conteggi nel calcolo dei recuperi riassicurativi, ai sensi dell'art. 209, paragrafo 1, lettera *e)*, degli atti delegati;

b) assicura che il recupero complessivo derivante dall'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio consentite non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 20.

Impatto sui fondi propri di base derivante dai fattori che ricostituiscono la copertura riassicurativa

1. L'impresa considera i premi e i costi di reintegro o altri flussi di cassa che possono derivare dalla ricostituzione della copertura riassicurativa o a seguito del manifestarsi di specifiche condizioni previste dal contratto riassicurativo.

Art. 21.

Premi di reintegro

1. Ai sensi dell'art. 20, l'impresa che esercita la riassicurazione attiva può considerare la ricezione di premi di reintegro solo se è in grado di dimostrare all'IVASS che essi saranno effettivamente attivati dall'evento catastrofale lordo individuato per il sottomodulo principale del rischio pertinente o ad un suo livello di granularità inferiore.

2. Nel calcolo della perdita lorda, l'impresa di cui al comma 1 considera le esposizioni supplementari per qualsiasi evento successivo che derivi dalla ricezione dei premi di reintegro.

Art. 22.

Ordine di applicazione delle coperture riassicurative

1. L'impresa applica le coperture riassicurative nell'ordine specificato dagli accordi contrattuali applicabili ai rischi sottostanti.

Art. 23.

Riassicurazione proporzionale

1. In presenza di contratti di riassicurazione proporzionale, l'impresa ripartisce in modo proporzionale la perdita lorda tra i suddetti contratti di riassicurazione.

2. Se un contratto di riassicurazione proporzionale è soggetto ad un «evento limite» o ad altro limite equivalente, l'impresa attribuisce la perdita lorda a tale contratto senza superare tale limite e aggiunge l'eventuale eccedenza alla quota della perdita netta trattenuta.

Art. 24.

Riassicurazione non proporzionale per rischio

1. Nei calcoli del SCRnlCAT l'impresa utilizza coperture riassicurative di tipo «Eccesso di perdita o di sinistro» (*Excess of loss*) e coperture derivanti da contratti di riassicurazione facoltativi non proporzionali solo se l'evento catastrofale lordo consente di individuare le specifiche polizze conosciute tra quelle sottostanti che vi sono esposte.

Art. 25.

Riassicurazione non proporzionale per evento

1. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale solamente nel caso di eventi catastrofali lordi per i quali la perdita lorda può essere ripartita in modo appropriato.

2. L'impresa applica la riassicurazione non proporzionale considerando in modo prudente le caratteristiche contrattuali meno comuni, come le franchigie, i trasferimenti parziali di rischio e la coassicurazione.

Art. 26.

Contratti a carattere non indennitario e rischio di base

1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa non tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio di contratti non indennitari, salvo nell'ipotesi in cui dimostri che il livello di rischio di base sottostante non sia significativo in virtù della selezione dell'evento catastrofale rilevante.

Art. 27.

Livello di applicazione dei contratti di riassicurazione

1. Nel calcolo del SCRnlCAT, l'impresa considera a quale livello applicare i contratti di riassicurazione, tenuto conto della sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e del livello atteso degli importi recuperabili dai suddetti contratti in caso di accadimento dell'evento catastrofale lordo.

2. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che prevedono una «clash cover», l'impresa, su richiesta dell'IVASS, dimostra che i suddetti contratti coprono gli eventi catastrofali individuati per il calcolo del SCRnlCAT secondo le disposizioni tecniche degli atti delegati per la formula standard.

3. L'impresa garantisce che non si verifichino doppi conteggi nel calcolo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e, su richiesta dell'IVASS, dimostra con motivazione adeguata la logica sottesa all'applicazione dei contratti di riassicurazione.

Art. 28.

Trattamento di coperture riassicurative condivise

1. Nel caso di coperture riassicurative condivise, l'impresa applica i principi di cui all'art. 32.

TITOLO V
RIAGGREGAZIONE DELLE PERDITE NETTE

Art. 29.

Riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnlCAT

1. L'impresa calcola le perdite al netto degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ad un livello di granularità che rispecchia le specificità del programma di riassicurazione passiva a norma dell'art. 19 e riaggrega le componenti nette della perdita per calcolare il SCRnlCAT.

2. Per calcolare le perdite nette di cui al comma 1, l'impresa stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione ed applica tali importi alle perdite lorde disaggregate di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Quando i calcoli di cui al comma 2 generano componenti nette di perdita risultanti da diversi livelli di calcolo, l'impresa riaggrega le suddette componenti nette applicando il metodo più adeguato tra quelli di cui all'allegato I delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita.

Art. 30.

Trattamento dei requisiti di capitale di componenti di calcolo ottenute a livelli di aggregazione inferiori

1. Nell'aggregazione dei requisiti patrimoniali delle componenti del SCRnlCAT di cui all'art. 29, l'impresa distingue i costi di reintegro dagli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione.

2. Se, ad un dato livello di aggregazione, una data copertura riassicurativa non si applica all'importo combinato degli importi di cui al comma 1, l'impresa suddivide opportunamente i costi utilizzando a tal fine il metodo della «ripartizione» di cui all'art. 11.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'IMPRESA APPARTENENTE AD UN GRUPPO

Art. 31.

Trattamento degli accordi di riassicurazione interna ad un gruppo

1. L'impresa che appartiene ad un gruppo, nel calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilità, tratta i contratti di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo («riassicurazione interna») alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.

Art. 32.

Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali cumulativi

1. Nella stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che offrono copertura contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo, ai fini del calcolo del proprio Requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa:

a) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» a livello individuale;

b) determina la perdita lorda derivante dall'«evento catastrofale 1 su 200 anni» del SCRnlCAT a livello di gruppo;

c) stima la totalità degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione a livello di gruppo;

d) stima gli importi recuperabili a livello individuale dai contratti di riassicurazione di gruppo in base agli accordi contrattuali, ove esistenti, o stima gli stessi moltiplicando il rapporto tra gli importi ricavati rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* per l'importo ricavato in *c)*.

2. L'impresa assicura che il recupero complessivo dai contratti di riassicurazione di cui al comma 1 non superi, nel calcolo delle perdite nette risultanti a livello individuale di cui all'art. 29, l'importo complessivo possibile secondo i termini e le condizioni degli accordi di trasferimento del rischio.

Art. 33.

Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione di un'impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofali singoli

1. Nella stima dell'importo recuperabile da un contratto di riassicurazione di gruppo che offre copertura contro un rischio catastrofale specifico o alcuni rischi catastrofali specifici, l'impresa appartenente al gruppo:

a) valuta se i rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello individuale sono equivalenti ai rischi specifici che determinano la perdita lorda a livello di gruppo;

b) in caso di sufficiente sovrapposizione, stima gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sulla base del contratto di riassicurazione di gruppo.

TITOLO VII

DOCUMENTAZIONE E CONVALIDA

Art. 34.

Documentazione e convalida degli eventi catastrofali

1. L'impresa, nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 47-*quater* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, fornisce adeguata giustificazione all'IVASS sull'individuazione degli eventi catastrofali che rilevano per il calcolo di SCRnlCAT nel rispetto di quanto previsto dall'art. 309, paragrafo 5, lettera *a)*, e dall'art. 304, comma 1), lettera *b)* degli atti delegati.

2. L'impresa include nella relazione di cui al comma 1 informazioni dettagliate sul processo decisionale che ha portato all'individuazione degli eventi catastrofali, incluse le prove interne di credibilità cui la selezione degli eventi catastrofali pertinenti siano stati sottoposti, e conserva una adeguata documentazione dei dettagli di tale processo.

Art. 35.

Documentazione relativa ai metodi utilizzati per la disaggregazione delle perdite lorde

1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa descrive, per ogni componente di calcolo del SCRnlCAT, i metodi di disaggregazione delle perdite lorde utilizzati per l'applicazione del programma di riassicurazione.

2. Ai fini del comma 1, l'impresa include le informazioni sull'approccio metodologico utilizzato e, laddove siano plausibili anche metodi alternativi, sulla valutazione delle alternative intervenuta nel processo decisionale nonché sui calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.

Art. 36.

Documentazione relativa alle procedure di disaggregazione delle perdite lorde e di riaggregazione delle perdite nette

1. Nella relazione di cui all'art. 34, l'impresa documenta l'intero processo seguito per l'applicazione della riassicurazione nel calcolo del SCRnlCAT.

2. Ai fini del comma 1 l'impresa descrive:

a) il suo programma di riassicurazione;

b) i calcoli effettuali per imputare l'effetto di attenuazione del rischio;

c) i dettagli relativi all'attribuzione di eventuali importi recuperabili da contratti di riassicurazione ai relativi sottomoduli principali e alle relative componenti di calcolo ad un livello di granularità inferiore;

d) i dettagli delle modalità utilizzate per la riaggregazione delle perdite nette per il calcolo del SCRnlCAT.

3. Nell'applicazione degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti, l'impresa dimostra nella propria documentazione l'assenza di un doppio conteggio.

4. Qualora l'impresa tenga conto di premi e costi soggetti a conguaglio, tra cui i premi e i costi di reintegro, la documentazione include le giustificazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per ricavare i suddetti elementi.

TITOLO VIII

ATTRIBUZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE AI GRUPPI DI RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL CALCOLO DEL SCRMMCAT

Art. 37.

Attribuzione delle polizze ai gruppi di rischio di responsabilità civile dell'allegato XI degli atti delegati

1. L'impresa include:

a) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 1 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile di cui all'orientamento 34, paragrafo 1.65, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

b) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 2 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per la copertura della responsabilità civile dei datori di lavoro in caso di infortunio di un dipendente verificatosi durante il lavoro di cui all'orientamento 35, paragrafo 1.67, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

c) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 3 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze per l'assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'orientamento 36, paragrafi 1.68 e 1.69, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

d) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 4 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze che coprono la responsabilità civile di cui all'orientamento 37, paragrafo 1.70, delle linee guida dell'EIOPA sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;

e) nel gruppo di rischio di responsabilità civile 5 di cui all'allegato XI degli atti delegati, le polizze di riassicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile definiti nel medesimo allegato.

Art. 38.

Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile

1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile è venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui all'art. 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato.

2. L'IVASS può richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1.

3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CALCOLI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 39.

Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'art. 216-*ter* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo.

3. Nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 216-*octies* del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento a livello di gruppo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

p. *Il Direttorio integrato*
il Presidente
ROSSI

16A08220

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016.

Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-*ter*, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*ter* del codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità. (Regolamento n. 32).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-*ter*, 215-*bis* e 215-*ter* del Codice;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il titolo I, capo IX, sezioni 1, art. 262, il capo XIII, sezione 1, articoli 304, 306, 308 e sezione 2, art. 312 e il titolo II, capo IV, articoli 372 e 373;

Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) «atti delegati», il regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «impresa», l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

d) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice;

e) «Organo amministrativo», il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

f) «Alta direzione», l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

g) «Valutazione del rischio e della solvibilità (cd. ORSA)», la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell'impresa;

h) «Relazione ORSA per il supervisore» (cd. ORSA supervisory report), la relazione all'autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 306 degli atti delegati;

i) «Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)», valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo;

l) «documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. singolo documento ORSA)», un'informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall'art. 215-*ter* del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;

b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DELL'IMPRESA

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 4.

Valutazione del rischio e della solvibilità - ORSA

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 30-*ter* del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:

a) almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);

b) e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

3. Nell'ORSA, l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.

5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.

6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:

a) la politica di cui all'art. 5;

b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente regolamento;

c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;

d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 306 degli atti delegati.

7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'art. 30-*ter*, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:

a) la gestione del capitale;

b) il business plan;

c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.

8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera *a)*, deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

9. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Art. 5.

Ruolo dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi.

2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso è pervenuto, con adeguato livello di dettaglio.

4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 6.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'art. 30-*ter* del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 262 degli atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.

2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti.

4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza della proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:

a) della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;

b) della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

Art. 7.

Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-*quater* del Codice e all'art. 9 degli atti delegati, essa, nella relazione ORSA per il supervisore:

a) illustra oltre agli elementi di cui all'art. 263 degli atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;

b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

Art. 8.

Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche

1. La valutazione del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'art. 30-*ter* (comma 2, lettera *b)* del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:

a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR);

b) quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;

c) composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il business plan si riferisce.

2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal titolo III, capo II del Codice.

A tal fine la funzione attuariale:

a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal titolo III, capo II del Codice;

b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

Art. 9.

Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'art. 30-*ter*, comma 2 lettera *c)* del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.

2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:

a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;

c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.

Art. 10.

Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità

1. Le sedi secondarie di cui all'art. 3, lettera *b)*, includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 11.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 312, comma 1, lettera *b)* degli atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 312, comma 1, lettera *c)*, degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'art. 306 degli atti delegati, redige la relazione ORSA per il supervisore, in coerenza con i principi dell'art. 30-*ter* comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.

4. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

TITOLO III
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE

Art. 12.

Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo - ORSA di gruppo

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 215-*ter* del Codice e tenuto conto dell'art. 372 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo tenendo conto dei principi di cui al titolo II del presente regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.

2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.

3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da società non soggette a normative di settore e da altre società soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.

4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-*ter*, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate.

5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell'art. 215-*ter*, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-*ter*.

6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'art. 14.

7. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS comunica all'ultima società controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI GRUPPO

Art. 13.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.

2. Coerentemente con i principi di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:

a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;

b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;

c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;

d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;

e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:

1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;

2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;

3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;

4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo;

f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Art. 14.

Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'art. 215-*ter*, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:

a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'art. 30-*ter* del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;

b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;

c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;

d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 15.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 373 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazio-

ne da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'art. 372 degli atti delegati.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 373 degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono così prorogati:

a) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 8, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

b) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 4, relativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 215-*ter*, comma 3 del Codice, è fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione);

c) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

d) la trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 e all'art. 15, comma 1.

Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

p. *Il Direttorio integrato*
il Presidente
ROSSI

ALLEGATO *1*

POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DELLA SOLVIBILITÀ - CONTENUTO MINIMALE

Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (in coerenza con le disposizioni regolamentari dell'Istituto):

gli obiettivi perseguiti dalla politica;

i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;

i processi e le procedure di segnalazione da applicare;

l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, attuariale, compliance e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti,

la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità deve almeno prevedere:

a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA, inclusi i criteri che l'impresa considera per definire un «rischio significativo»;

b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale anche in un'ottica di medio-lungo periodo;

c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su:

i) la modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilità, prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti);

ii) gli standard di qualità dei dati;

iii) l'adeguatezza della frequenza dell'ORSA, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno complessivo di solvibilità rispetto alla sua situazione patrimoniale;

iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessità di una nuova ORSA (non-regular ORSA).

ALLEGATO *2*

EVIDENZA DI CIASCUNA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITÀ

Al fine di giustificare e documentare ciascuna ORSA, l'impresa deve tenere evidenza, per ogni valutazione:

a) dell'analisi eseguite sui singoli rischi, inclusa la motivazione della scelta dei rischi analizzati;

b) dei dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti;

c) dei collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza della considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati;

d) dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità;

e) delle specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazione delle scelte effettuate;

f) dell'individuazione di un importo o intervallo che indichi il fabbisogno complessivo di solvibilità sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale più lungo assieme ad una descrizione di come l'impresa intenda soddisfare tale fabbisogno;

g) dei piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori management actions, nonché i relativi tempi proposti per dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'impresa;

h) delle conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilità, incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche;

i) delle differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilità e quella rappresentata nel requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate;

j) dei fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi;

k) del processo o degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e le sue risultanze.

ALLEGATO *3*

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA PER IL SUPERVISORE

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DELL'IMPRESA PER IL SUPERVISORE (CD. ORSA SUPERVISORY REPORT).

Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalità delle analisi e delle conseguenti valutazioni, possono far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa.

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'impresa.

B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA.

3. Riconciliazione tra gli orizzonti temporali del piano strategico, del piano di gestione del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

4. Eventuali modifiche apportate ai processi e procedure inerenti all'ORSA, rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo.

5. Ruolo e responsabilità assegnate ai fini ORSA:

a) agli organi aziendali;

b) alle funzioni di risk management, di compliance, attuariale e di revisione interna;

c) alle altre funzioni aziendali;

d) ai responsabili interni all'impresa nel caso di affidamento a terzi di funzioni o attività.

6. Disegno del processo dell'ORSA nelle fasi della definizione e del monitoraggio e le linee di reporting interne che intervengono nel processo ORSA, prima e dopo l'approvazione delle risultanze da parte dell'organo amministrativo.

7. Nel caso l'impresa si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione della relazione ORSA per il supervisore da quanto previsto rispettivamente agli articoli 4 e 11 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.

8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'impresa, che impattano sul processo ORSA, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA: assunti metodologici e ipotesi utilizzate.

9. Assunti metodologici e ipotesi sottostanti le valutazioni, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi (mappa dei rischi), in particolare di quelli significativi, delle ipotesi e delle metodologie di misurazione e di aggregazione utilizzati nella valutazione dei rischi e nella identificazione della materialità dei rischi, nonché degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli, coerentemente con l'art. 309 degli atti delegati;

b) dei metodi e delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni prospettiche dei rischi presi in considerazione e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;

c) dei metodi e delle ipotesi utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità e delle tecniche di mitigazione del rischio e iniziative manageriali (management actions) utilizzate dall'impresa per la gestione dei rischi significativi misurabili o non misurabili, coerentemente con gli articoli 294 e 309 degli atti delegati;

d) delle analisi quantitative (tecniche di stress testing, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza:

i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi;

e) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

f) degli esiti delle valutazioni svolte in termine di profilo di rischio dell'impresa, per l'individuazione di quelli significativi, inclusi gli esiti delle valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da un'analisi più estesa dei rischi a un risultato «netto» dei rischi significativi, tenuto conto delle tecniche di mitigazione e delle *management* actions utilizzate).

10. Tipologia e qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi nonché delle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti.

11. Valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. In particolare, qualora l'impresa utilizzi criteri e assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri e assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale.

12. Qualora l'impresa sia in fase di pre-application o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta. Analoghe valutazioni sono illustrate nel caso l'impresa abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per l'impresa (*Undertaking Specific Parametres - USP)*.

13. Processi eseguiti e valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri.

14. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell' ORSA.

15. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di solvibilità, tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri. Evidenza quindi del raccordo tra il fabbisogno complessivo di solvibilità, i fondi propri ed SCR. Ciò anche in coerenza con la gestione del capitale.

16. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base delle risultanze delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

17. Qualora l'impresa abbia utilizzato le misure *Long Term Guarantees*, indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri (con relativa composizione).

18. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio.

19. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni e le strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti. Con riguardo alla gestione del capitale dovrà essere specificata l'influenza degli esiti dell'ORSA sul piano di gestione del capitale a medio termine.

20. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti necessarie per coprire il fabbisogno complessivo di solvibilità.

21. Con riferimento alle sedi secondarie, si richiede la specifica dei rischi, se presenti, inerenti alle altre operazioni concluse da imprese dello Stato terzo che possano avere una impatto significativo sulle operazioni delle sede secondaria medesima.

22. Autovalutazione dell'ORSA, con indicazione delle aree di possibile miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

L'impresa può includere nella relazione ORSA ogni altra informazioni che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DEL GRUPPO PER IL SUPERVISORE

L'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo. L'ultima società controllante italiana può far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa.

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'ultima società controllante italiana per il gruppo.

B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA di gruppo.

3. Entità del gruppo oggetto della valutazione prospettica del rischio (incluse le imprese comprese nell'ambito di applicazione della valutazione), con relativa motivazione.

4. Processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione del rischio riveniente dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e dalle imprese situate in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

5. Evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA, relativi ruoli e responsabilità (processo decisionale) con riferimento al processo ORSA di gruppo; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate.

6. Riconciliazione tra orizzonti temporali del piano strategico, del piano del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

7. Nel caso in cui l'ultima società controllante italiana abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 215-*ter* del Codice (singolo documento ORSA), evidenza della valutazione annuale operata in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo.

8. Nel caso l'ultima società controllante si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione dell'ORSA supervisory report rispetto a quanto previsto rispettivamente agli articoli 12 e 15 del regolamento, evidenza delle valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.

9. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'ultima società controllante, che impattano sul processo ORSA di gruppo, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA.

10. Descrizione delle valutazioni attuali e prospettiche dei rischi, a livello di gruppo, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi, con focus su quelli significativi per il gruppo, delle metodologie utilizzate (di misurazione, aggregazione e di identificazione dei rischi significativi), soprattutto nelle valutazioni prospettiche eseguite e degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutari;

b) delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;

c) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto.

11. Valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di Stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:

a) delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

b) dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

c) delle eventuali iniziative che l'ultima società controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo.

12. Valutazioni svolte dal gruppo per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano in modo adeguato il profilo di rischio del gruppo, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate.

13. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri del gruppo.

14. Tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo.

15. Qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, l'ultima società controllante italiana deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'ultima società controllante italiana deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo scope del modello interno spiegandone le motivazioni. Analoghe valutazioni andranno effettuate nel caso l'ultima società controllante italiana abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per il gruppo (*Group Specific Parametres – GSP)*.

16. Valutazioni svolte e procedure adottate dall'ultima società controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice anche in materia di:

a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;

b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nell'ambito del gruppo;

c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.

17. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA.

18. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

19. Qualora il gruppo abbia utilizzato le misure LTG, evidenza dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri.

20. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo.

21. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio (gruppo) in coerenza con le strategie di gruppo.

22. Evidenza delle possibili aree di miglioramento sia in termini di processo ORSA di gruppo sia interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

****

L'ultima società controllante italiana può includere nella relazione ORSA di gruppo ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

16A08221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Germed».

Con la determinazione n. aRM - 231/2016 - 2376 del 27 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOPIRAMATO GERMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 040343016;

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343028;

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343030;

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 040343042;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 040343055;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343067;

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343079;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343081;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343093;

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 040343105;

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 040343117;

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040343129;

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08256

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter 0,5%».

Con la determinazione n. aRM - 230/2016 - 6515 del 27 ottobre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METRONIDAZOLO BAXTER 0,5%.

Confezioni:

A.I.C. n. 036370017;

descrizione: 20 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 036370029;

descrizione: «50 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa;

A.I.C. n. 036370031;

descrizione: «60 sacche in poliolefine/poliammide (PL2444) da 100 ml» soluzione per infusione endovenosa.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

16A08257

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Prata di Principato Ultra .

Il Comune di Prata di Principato Ultra (Avellino), con deliberazione n. 17 del 26 luglio 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Anna Pierro, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08258

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cravagliana.

Il comune di Cravagliana (VC), con deliberazione n. 27 dell'11 agosto 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giuseppe Zarcone, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08259

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casteltermini.

Il comune di Casteltermini (AG) con deliberazione n. 14 del 7 giugno 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Carmelo Burgio, del dott. Domenico Meli e del dott. Giuseppe Imbrò, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A08260

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fyperix Combo» 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg, soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Estratto decreto n. 168 del 28 ottobre 2016

Procedure decentrata n. UK/V/0587/002-005/DC

Medicinale per uso veterinario FYPERIX COMBO 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fyperix combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917012

Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917024

Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917036

Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917048

Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917176

Fyperix combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917051

Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917063

Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917075

Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917087

Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917188

Fyperix combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917099

Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917101

Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917113

Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917125

Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917190

Fyperix combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917137

Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917149

Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917152

Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917164

Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917202

Composizione:

Fyperix combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

Ogni pipetta da 0,67 ml contiene:

Principio attivo:

Fipronil 67 mg

S-metoprene 60,3 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:

Principio attivo:

Fipronil 134 mg

S-metoprene 120,6 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

Ogni pipetta da 2,68 ml contiene:

Principio attivo:

Fipronil 268 mg

S-metoprene 241,2 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Fyperix combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante:

Ogni pipetta da 4,02 ml contiene:

Principio attivo:

Fipronil 402,00 mg

S-metoprene 361,80 mg

Eccipienti:

Così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani 2-10 kg, Cani 10-20 kg, Cani 20-40 kg e Cani di oltre 40 kg.

Indicazioni terapeutiche:

Per il trattamento dei cani, il dosaggio è definito dal peso corporeo (vedere paragrafo 4.9):

da utilizzare per le infestazioni solo da pulci o in associazione con zecche e/o pidocchi masticatori.

trattamento della infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacia insetticida contro nuove infestazioni con pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione della moltiplicazione di pulci mediante inibizione dello sviluppo di uova (attività ovicida), larve e pupe (attività larvicida) provenienti da uova deposte dalle pulci adulte per otto settimane dopo l'applicazione.

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatos*, *Rhipicephalus sanguineu*). Il prodotto ha una efficacia acaricida persistente per un massimo di 4 settimane contro le zecche.

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Regime di dispensazione:

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A08267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrovet 25 mg/ml» soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici, «Enrovet 50 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti, e «Enrovet 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 723 del 27 ottobre 2016

Medicinale veterinario ENROVET 25 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e animali esotici, ENROVET 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti e ENROVET 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni: A.I.C. n. 104370

Titolare A.I.C.: Forte Healthcare Limited, Cougar Lane, Naul Co. Dublin - Ireland

Oggetto del provvedimento:

Procedura europea n. IE/V/0270/001-003/IA/007

Variazione Tipo B.II.b.2. *c)* 1 – Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta del nuovo produttore responsabile del rilascio dei lotti di produzione, di seguito riportato:

Industrial veterinaria, S.A. - Esmeralda 19 - Esplugues de Llobregat - 08950 Barcellona (Spagna)

Altro produttore responsabile del rilascio dei lotti attualmente autorizzato: Animedica GmbH - Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati illustrativi devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte»

Estratto provvedimento n. 740 del 7 novembre 2016

Medicinale veterinario DEXADRESON FORTE

Confezioni:

Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101867012

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 - 5830 Boxmeer (Olanda)

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di variazioni IB:

B.II.f.1.a).1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; così come confezionato per la vendita;

B.II.f.1.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la riduzione a 12 mesi del periodo di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.

Si autorizza, inoltre, la modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito con l'introduzione delle seguente prescrizione: «Conservare il flacone in posizione verticale nel contenitore originale».

Per effetto della suddetta variazione l'RCP deve essere modificato come segue:

6. Informazioni farmaceutiche

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni, se conservato ad una temperatura non superiore a 25°C.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Proteggere dalla luce.

Conservare il flacone in posizione verticale nella confezione originale.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 12 mesi devono essere ritirate immediatamente.

Gli stampati di tutte le altre confezioni in commercio devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08269

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sdemanializzazione e trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area del Comune di Reggio Emilia.

Con decreto interdirettoriale n. 11 del 1° luglio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, di concerto con l'Agenzia del demanio, ha proceduto alla sdemanializzazione ed al trasferimento al patrimonio dello Stato di una area di mq 326 del sedime dell'Aeroporto di Reggio Emilia, identificata al N.C.T. ed al N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia al foglio 138, particella 66.

16A08266

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del «Regolamento che modifica i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011 e n. 3/2015».

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 novembre 2016, n. 3, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2015, n. 3».

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08326

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-278) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.